

ALLEGATO "B" AL NUMERO 216 DELLA RACCOLTA.

STATUTO

della Società: "ASIS Salernitana Reti ed Impianti
Società per Azioni".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

Art. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.
267/2000 (T.U.E.L.), della Legge n. 36/94 e
dell'art. 35 della Legge n. 448/2001, una Società
per Azioni sotto la denominazione "ASIS
Salernitana Reti ed Impianti Società per Azioni".
a seguito di trasformazione della precedente "ASIS
Azienda Speciale Idrica Salernitana".

Art. 2

(Sede Sociale)

La società ha sede legale in Salerno (SA).
La Società potrà istituire sedi secondarie,
filiali, succursali, unità locali in genere su
tutto il territorio comunitario.

Art. 3

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto la gestione del servizio
idrico integrato, di cui all'art. 141 del Dlgs.

152/2006 ed alla Legge Regionale n. 15/2015,

nell'area dell'Alta e Bassa Valle del Sele ed in particolare nel territorio dei Comuni Soci.

Trattandosi di servizio pubblico, la Società si propone una gestione improntata all'efficienza, economicità, efficacia e trasparenza della propria azione.

Inoltre, la Società, nella gestione del servizio pubblico, persegue, insieme all'interesse dei Soci, anche quello delle comunità amministrate.

La Società potrà anche assumere la gestione di altri servizi pubblici con riferimento al territorio dei Comuni Soci, sempreché questi non siano prevalenti rispetto al servizio idrico integrato.

In ogni caso, la società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui

al comma precedente costituisce grave irregolarità

ai sensi dell'articolo 2409 c.c. e dell'articolo

15 del D.Lgs. 175/2016.

Rientrano nella gestione del servizio anche le

attività ad esso strettamente connesse con

riguardo alla manutenzione, riparazione,

progettazione ed esecuzione delle infrastrutture

destinate al servizio stesso.

L'attività della Società è territorialmente

limitata all'area oggetto dell'affidamento da

parte dell'autorità di ambito-sele intervenuta con

delibera dell'assemblea della stessa authority n.

22 del 19 dicembre 2011.

La Società potrà, inoltre, assumere, interessenze,

quote di partecipazioni, anche azionarie, in altre

Società o ditte aventi scopi affini o analoghi,

nonché procedere a concorrere alla costituzione di

società di capitali per l'espletamento di attività

strumentali o di supporto ai servizi pubblici

affidati e per meglio adempiere allo scopo

sociale, nel rispetto del principio di prevalenza

dell'attività di gestione del servizio idrico

integrato svolta in favore dei Soci, secondo

quanto disposto nell'articolo 4 commi 2, 5, 6, 7,

8 e 9 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche

e/o integrazioni.

La Società, inoltre, amministra, accresce ed innova le reti, gli impianti, e le altre dotazioni patrimoniali destinate alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dai Soci e/o dall'azienda da cui è risultata trasformata e cioè "ASIS Azienda Speciale Idrica Salernitana".

La Società pone le suddette dotazioni ed infrastrutture a disposizione anche di altri soggetti incaricati della gestione del servizio a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità.

La Società potrà, altresì, gestire i servizi a rilevanza non economica ad essa eventualmente affidati dagli enti locali ai sensi dell' art. 113 bis D.Lgs. 267/2000.

La Società, in quanto società interamente partecipata da Enti Locali, potrà svolgere le attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi

medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestate a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui al D.Lgs. 50/2016.

La Società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti e le opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché per quanto attiene ai settori del gas, energia elettrica, cogenerazione, energie rinnovabili da

fonti alternative, per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico e per altri servizi di pubblica utilità, nonché fornire, anche a soggetti diversi dai Soci, servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori stessi.

La società potrà promuovere ed attuare interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, interventi di efficientamento energetico per beni ed impianti previsti in programmi di interesse pubblico, direttamente o indirettamente, sempre nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, per il tramite di società partecipate al fine di promuovere le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerative; l'offerta di servizi energetici integrativi per la realizzazione e gestione di iniziative di risparmio energetico; la promozione, realizzazione, e/o gestione di politiche energetiche territoriali finalizzate allo sviluppo sostenibile, nonché attività di studio, ricerca, formazione e progettazione per l'accesso a finanziamenti europei, nazionali, regionali, della

banca europea per gli investimenti, relativamente al settore energetico ed ambientale, utili allo sviluppo del territorio; attività di coordinamento e progettazione connesse all'attuazione dei Joint PAES approvati dall'Unione Europea.

La Società può, infine, effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo integrato.

La società può svolgere, altresì, l'attività di assistenza finanziaria, amministrativa ed aziendale, nonché assistenza nella formulazione e documentazione delle richieste di contributi, facilitazioni e credito di qualsiasi forma e tipo a favore degli enti locali e/o pubblici del territorio provinciale inerente al ciclo integrato delle acque.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale:

- può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari,

incluse le prestazioni di garanzie, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- può compiere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali, a titolo esemplificativo:

= l'effettuazione di investimenti in valori mobiliari ed immobiliari nel rispetto delle norme attualmente vigenti;

= la stipulazione di convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti per la concessione di crediti nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia;

= l'assunzione di mutui o residui di essi relativi alle opere del SII conferiti dai Comuni soci dell'ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.P.A..

Detta eventualità andrà di volta in volta disciplinata tra le parti con atti specifici.

La Società potrà, inoltre, effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Amministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto Sociale.

Art. 4

(Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea dei Soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento.

Art. 5

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo qualora costituito ai sensi del successivo art. 12;
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

In ogni caso ai suddetti organi sociali si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 1994 n. 444.

TITOLO II

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

(Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede Sociale e, comunque, all'interno del territorio comunitario. L'Assemblea dei Soci esprime gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria elegge il Consiglio di amministrazione ed il Presidente con le modalità di cui all'art. 13.

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, fermo restando che le funzioni di revisore legale dei conti restano attribuite a soggetto terzo (individuale e/o collegiale) iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero Economia e

Finanza.

Nomina, altresì, uno speciale organo costituito da n. 3 (tre) soci al quale è demandato l'esercizio del controllo analogo, come specificato al successivo art. 31.

Art. 7

(Convocazione)

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, a cura degli Amministratori, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, comunque, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, con le formalità di cui all'art. 2366 del c.c..

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c..

In questo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

La convocazione avverrà mediante avviso comunicato ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima

dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 8

(Presidente dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato e scelto tra i dipendenti della Società.

Art. 9

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o sia

dipendente della Società e comunque nel rispetto

di quanto disposto dall'art. 2372 C.C..

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega. (Eventuale facoltà del Socio Pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, ai sensi dell'art. 2449 c.c.)

Art. 10

(Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale

sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 11

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, previamente designato dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO III

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 12

(Nomina dell'Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Amministratore unico, qualora per ragioni di adeguatezza amministrativa ciò sia disposto dall'Assemblea della società, o dal Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente.

In sede di rinnovo degli organi amministrativi in carica alla data di approvazione del presente Statuto, per quanto riferito ai requisiti soggettivi degli amministratori, troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 1

dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e successive
modifiche e/o integrazioni.

In sede di rinnovo degli organi amministrativi in
carica alla data di approvazione del presente
Statuto, per quanto riferito alla componente
dell'organo amministrativo, troverà applicazione
il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e
successive modifiche e/o integrazioni.

In alternativa, ove a tale data risulti emanato il
D.P.C.M. previsto dal comma 3 del citato art. 11 e
ricorrendone i presupposti ivi disciplinati,
l'assemblea potrà nominare un organo
d'amministrazione collegiale, composto da tre o
cinque componenti.

Il numero dei Consiglieri potrà essere elevato a
cinque nei casi in cui la legge lo consenta.

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto
immediato solo se rimane in carica la maggioranza
degli amministratori; in caso contrario, produce
effetto dal momento in cui la maggioranza si è
ricostituita.

Gli amministratori, fermo restando i criteri di
cui agli artt. 60 e 63 T.U. 267/2000, devono
rispondere ai requisiti di onestà e moralità ed
essere immuni da condanne penali, per delitti non

colposi, passate in giudicato.

Devono godere dei diritti civili e politici e non avere vincoli di parentela fino al 4° grado tra di loro.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che subentrano ai consiglieri sostituiti restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 13

(Nomina di Amministratori)

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria in un'unica tornata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio in genere, assicurando che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione,

	da computare sul numero complessivo delle	
	designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,	
	sia individuato tra gli appartenenti al genere	
	meno rappresentato.	
	Qualora la società abbia un organo amministrativo	
	collegiale, la scelta degli amministratori da	
	eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri	
	stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.	
	Il Consigliere venuto meno per qualsiasi causa	
	dovrà essere sostituito nel rispetto del suddetto	
	principio di equilibrio di genere.	
	Ogni azionista non può presentare o concorrere a	
	presentare, neppure per interposta persona, più di	
	una lista, nè può votare liste diverse.	
	Le adesioni e i voti espressi in violazione di	
	tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.	
	Le liste presentate dagli Azionisti devono essere	
	depositate presso la sede sociale almeno tre	
	giorni liberi prima di quello fissato per	
	l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a	
	ciascuna lista, entro il predetto termine, devono	
	depositarsi presso la sede sociale un sintetico	
	curriculum vitae dei candidati inclusi nella	
	lista, nonchè le dichiarazioni con le quali i	
	singoli candidati accettano la propria candidatura	

ed attestino il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da tutte le altre disposizioni applicabili.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati, nell'ambito dei quali dovrà essere espressamente indicato colui che assumerà la carica di Presidente, pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Vengono eletti amministratori i componenti appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti, in ragione delle quote azionarie da questi possedute.

Viene nominato Presidente il componente indicato per tale funzione nell'ambito della lista vincente.

Ferme le disposizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche e/o integrazioni, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni Pubbliche controllanti e vigilanti.

Nella determinazione del compenso annuale degli amministratori si terrà conto dei parametri dettati dalle disposizioni vigenti.

Art. 14

(Attribuzioni dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali, che non siano riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare l'Organo amministrativo dovrà:

- adempiere ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, restando solidalmente responsabile verso la Società dei danni derivanti

dall'inosservanza;

- convocare l'Assemblea e fissarne l'ordine del giorno nel rispetto della legge e del precedente art. 7;

- redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo nominerà un Vice Presidente che svolga le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 15

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza risultante dai libri sociali.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello

fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione.

Art. 16

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese.

Art. 17

(Presidente, Amministratore delegato e Rappresentanza della Società)

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Non sono, comunque, delegabili in base all'art. 2381 c.c. le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis Cod. Civile.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti

di terzi ed in giudizio, ed in tale veste conferisce procure anche speciali e generali alle liti.

Art. 18

(Svolgimento delle sedute)

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, al Presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito per la validità delle deliberazioni, nonchè dirigere e regolare la discussione e la votazione.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di Segretario.

Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Art. 19

(Segretario)

Il Presidente nomina tra i dipendenti della Società un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al Consiglio, corredarle

degli opportuni elementi istruttori e documentali,
redigere i verbali delle sedute ed attendere ad
ogni altro incumbente necessario per il buon
funzionamento del Consiglio stesso.

Ha il potere di assistere alle sedute e di
coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento
delle stesse.

Non ha il potere di intervenire nella discussione,
nè di partecipare alla deliberazione.

Art. 20

(Compensi)

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di
Amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei
Soci.

Art. 21

(Responsabilità)

Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad
essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e
sono solidalmente responsabili verso la Società
dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri e dagli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale secondo le norme fissate dal C.C.
(artt.2392, 2393, 2393 bis).

Art. 22

(Direttore Tecnico)

La Società potrà nominare, anche ai sensi della Legge n. 109/94 e sue modifiche ed integrazioni, un direttore tecnico a cui saranno attribuite funzioni specifiche oltre a quelle espressamente previste dalla normativa di settore.

TITOLO IV

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23

Il Collegio Sindacale ove costituito dall'Assemblea sarà composto:

- da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea;

- un componente effettivo è designato dai Comuni con quota di capitale non inferiore al quindici per cento;

- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dai Comuni con quote di capitale inferiori al tre per cento;

- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dagli altri Comuni.

Tra i sindaci effettivi l'Assemblea nomina il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi;

possono essere rieletti; devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero Economia e Finanza.

Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui all'art. 2403 c.c..

L'Assemblea determina il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale nei limiti delle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

TITOLO V

CAPITALE E OBBLIGAZIONI

Art. 24

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in euro 3.807.100,00 (tremilionioottocentosettemilacento virgola zero) diviso in numero 76.142 (settantaseimilacentoquarantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna.

Art. 25

(Azioni)

Le azioni, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in Assemblea.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno nè dati in

alcuna forma di garanzia.

Art. 26

(Trasferimento delle Azioni)

Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla Società e di quanto disposto dall'art. 150 comma 3 del Dlgs. 152/2006, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni sono dirette a tutelare gli interessi della Società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei Soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto tra vivi o altro diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni e dei diritti di opzione.

Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine,

qualunque sia lo schema causale utilizzato, e, quindi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusiva diretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lettera a), s'intendono tutte le vicende che, ai sensi della Legge regionale campana n. 54/1974, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e successiva costituzione in un nuovo Comune autonomo ovvero a fusioni di più frazioni e/o borgate appartenenti a comuni diversi, previo distacco degli stessi.

Il trasferimento può avvenire solo in favore di altri soci, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione delle

azioni possedute.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità dell' acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

L'ampliamento della base societaria ad altri enti locali ha luogo in corrispondenza dell'estensione delle attività del servizio pubblico così come affidato dall'Ente di Ambito o altro soggetto

pubblico abilitato.

A tale specifico scopo i Soci rinunziano espressamente e nell'interesse della Società al diritto di prelazione.

L'aumento di capitale, destinato a favorire il subentro di nuovi soci, sarà commisurato al numero di abitanti residenti del soggetto sottoscrittore, in maniera che, al completamento della sottoscrizione del nuovo capitale, il nuovo soggetto, così come gli azionisti preesistenti, detengano ciascuno una quota del 20% (venti per cento) del capitale sociale uguale per tutti, mentre il restante 80% (ottanta per cento) sarà ripartito proporzionalmente al numero di abitanti dei singoli Comuni che risultino residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al subentro.

Art. 27

(Obbligazioni)

La società può emettere a norma di legge, obbligazioni nomi-native e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto delle norme che regolano le procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Art. 29

(Utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ex art.2430 c.c., fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanenza, a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali accantonamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni;

c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della Società.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa società affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO VII

PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI

Art. 30

La Società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2447 bis e seguenti del cod.civ.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

(Controllo in house)

La Società, in quanto titolare della gestione di un servizio pubblico, è soggetta al controllo degli enti locali soci e dell'Autorità d'Ambito

	Territoriale Ottimale n. 4-Sele o ente subentrante	
	ai sensi della Legge regionale n. 15/2015.	
	Il controllo è esercitato dagli enti locali Soci	
	attraverso un organo appositamente costituito,	
	denominato "Gruppo di Controllo", composto da n. 3	
	Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.	
	Il regolamento del Controllo in house, da	
	approvarsi in sede e di Assemblea ordinaria	
	dell'ASIS, disciplina le attribuzioni ed il	
	funzionamento del Gruppo di Controllo e specifica	
	le modalità di esercizio del controllo stesso da	
	attuarsi attraverso le seguenti attività:	
	a) un controllo strutturale consistente nella	
	nomina diretta degli Organi da parte dei Soci;	
	b) un controllo operativo, dato dalle competenze	
	dei Soci riuniti in Assemblea ad approvare i più	
	importanti atti della vita societaria;	
	c) un controllo ambientale sulla base di apposite	
	linee guida e controlli successivi in ordine agli	
	obiettivi di tutela ambientale posti dai Soci;	
	d) un controllo strategico dato dalla definizione	
	da parte dei Soci degli obiettivi strategici;	
	e) un controllo circa le prestazioni e la qualità	
	dei servizi;	
	f) un controllo sugli atti con riferimento agli	

atti di natura regolamentare o contrattuale nei rapporti con gli utenti, la determinazione sulle sedi sociali.

Il controllo è altresì esercitato dall'Autorità d'Ambito SELE sulla base di quanto analiticamente disposto dall'art. 32 - Controllo in house - dello Statuto dell'Autorità stessa.

Esso mira specificamente a definire le scelte strategiche di medio e lungo periodo mediante la verifica degli atti di programmazione e pianificazione strategica di medio e lungo termine, con il preciso obiettivo di armonizzare le politiche di sviluppo del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'intero territorio dell'Ente d'Ambito.

Alla data di scioglimento dell'Autorità d'Ambito le funzioni di controllo ad essa affidate saranno assunte dai Comuni Soci.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando la disciplina di cui all'art. 192 della citata normativa.

ART. 32

(Gestione Temporanea S.I.I.)

L'ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.

continuerà ad effettuare, in luogo di ASIS Azienda

Servizi Idrici Integrati Salernitana Gestione

S.p.A., la gestione del Servizio Idrico Integrato

fino al trasferimento di tutte le attività al

gestore individuato dall'Ente di Ambito, e ciò

anche in caso di messa in liquidazione di ASIS

Azienda Servizi Idrici Integrati Salernitana

Gestione S.p.A..

ART. 32 - bis

(Gestione del personale)

La società stabilisce con propri provvedimenti,

criteri e modalità per il reclutamento del

personale nel rispetto delle procedure di cui

all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016 e successive

modifiche e/o integrazioni, e nel rispetto dei

principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità

previsti dalle norme vigenti di settore.

ART. 33

(Rapporti Giuridici in corso)

La società è subentrata integralmente nella

titolarità dei rapporti con il personale ed in

genere nei rapporti giuridici posti in essere

dalla preesistente azienda speciale.

ART. 33 - bis

(Principio di trasparenza)

La società garantisce la pubblicità, fruibilità e accessibilità dei dati economico-patrimoniali ed è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 34

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato:

Aniello Fiore

Roberta Russo Notaio - sigillo